



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
Ufficio 2

Ministero della Salute

DGISAN

0025684-P-20/06/2017



A: **ASSESSORATI SANITÀ**
Regioni e Prov. Autonoma di Trento

ASSESSORATO AGRICOLTURA
Provincia Autonoma di Bolzano

e per conoscenza

MINISTERO DIFESA
ESERCITO - COMANDO DI
SANITA' E VETERINARIA
Via Nomentana, 274 - 00162 ROMA

Tramite pec

N.
Risposta al Foglio del
N.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	20 GIU. 2017
Prot. N.	241858
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E. 900.02.16	

Oggetto: forniture di prodotti alimentari per le missioni militari all'estero.

L'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, come modificato, attribuisce il ruolo di Autorità competente per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali al Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza.

Pertanto, l'autorità sanitaria militare è responsabile del rilascio delle certificazioni per le forniture alimentari destinate alle missioni militari all'estero, con la facoltà di effettuare controlli negli stabilimenti italiani che provvedono a tali forniture.

L'allestimento delle spedizioni avviene in magazzini o piattaforme presso i quali affluiscono i prodotti provenienti dagli stabilimenti di produzione nazionali o comunitari ovvero quelli importati direttamente dai Paesi terzi.

L'Autorità militare che predispose la certificazione per le spedizioni, che sono riferite a raggruppamenti promiscui di prodotti alimentari diversi, deve necessariamente poter disporre degli elementi di informazione riguardo all'idoneità al consumo degli stessi.

Al riguardo si rappresenta la necessità, qualora richiesto dalle Autorità militari, che i servizi SIAOA e SIAN delle ASL si rendano disponibili al rilascio di una apposita attestazione di idoneità al consumo (ALLEGATO) per i prodotti spediti presso i citati magazzini.

Nel caso di stabilimenti che riforniscono magazzini che effettuano l'allestimento delle spedizioni alimentari per le missioni militari:

1. per i prodotti importati da Paesi terzi, l'attestazione di idoneità al consumo di cui sopra potrà essere rilasciata dai servizi SIAOA e SIAN delle ASL competenti sullo stabilimento sulla base dei DVCE emessi dal PIF di entrata corrispondenti alle partite/lotti di prodotti di origine animale o del DCE/NOS emesso dall'USMAF di entrata per i prodotti di origine non animale; per gli alimenti di origine vegetale importati per i quali non sia disponibile il DCE in quanto l'importazione è avvenuta attraverso un confine non nazionale (il DCE è, infatti, in questi casi, disponibile solo per i prodotti oggetto di


- controlli accresciuti stabiliti dall'UE), la ASL potrà comunque rilasciare l'attestazione in allegato sulla base della documentazione commerciale fornita dall'OSA dalla quale emerge la tracciabilità del prodotto.
2. Per i prodotti di origine nazionale o europea che provengono da stabilimenti nazionali, l'attestazione di idoneità al consumo potrà essere rilasciata dai servizi SIAOA e SIAN delle ASL competenti sullo stabilimento speditore.

Nel caso di alimenti (di origine animale e non) importati direttamente dal magazzino che allestisce la spedizione per la missione all'estero o acquisiti direttamente da stabilimenti produttori di altri Stati membri:

1. per gli alimenti importati da Paesi terzi, l'Autorità militare, per la redazione del certificato, potrà fare riferimento al DVCE emesso dal PIF di entrata nell'UE se si tratta di prodotti di origine animale e al DCE/NOS emesso dall'USMAF di entrata in caso di prodotti di origine non animale; per gli alimenti di origine vegetale importati per i quali non sia disponibile il DCE in quanto l'importazione è avvenuta attraverso un confine non nazionale, l'Autorità militare potrà rilasciare la relativa certificazione sulla base della documentazione commerciale fornita dall'OSA dalla quale emerge la tracciabilità del prodotto.
2. Per gli alimenti (di origine animale e non) provenienti da stabilimenti comunitari e destinate direttamente ai magazzini che effettuano l'allestimento delle spedizioni alimentari per le missioni militari, l'Autorità militare potrà rilasciare relativa certificazione sulla scorta della documentazione commerciale fornita dall'OSA dalla quale emerge la tracciabilità del prodotto.

In caso di segnalazioni di non conformità attraverso il sistema RASFF (*Rapid Alert System for Food and Feed*) di partite che hanno avuto come destinazione magazzini/piattaforme che effettuano l'allestimento delle spedizioni alimentari per le missioni militari, le Autorità Competenti interessate sono invitate a darne tempestiva comunicazione all'Autorità militare riportata nella lista di distribuzione dello stabilimento affinché le stesse possano procedere al rintraccio delle partite/lotti coinvolti dalla notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe RUOCCO



Responsabile
Dott. Pietro Noè
Referente
Dott. Giovanni Granitto e-mail: g.granitto@sanita.it



ASL _____

Attestazione di idoneità al consumo alimentare

Su richiesta dell'Operatore del Settore Alimentare e nel suo specifico interesse, il sottoscritto _____, in qualità di medico/veterinario ufficiale presso lo stabilimento _____ sito in via _____ Comune _____

riconosciuto ai sensi del reg. 853/2004, Approval Number _____

registrato o riconosciuto ai sensi del reg. 852/2004,

attesta che il prodotto:

- Denominazione del prodotto _____
- Natura del prodotto _____
- Lotto _____
- Quantità totale _____
- Numero colli _____

è stato prodotto nel rispetto della normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti:

regolamento CE 852/2004

regolamento CE 853/2004

ed è pertanto idoneo al consumo alimentare.

La merce può essere destinata alle forniture militari per le missioni nei Paesi terzi.

Note _____

Data ____ / ____ / ____

FIRMA